



PROVINCIA DI PERUGIA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 007647 del 06/09/2013      prot. n. 2013/007647

C.U.P.:

**Oggetto:** ditta *ECOCAVE S.r.l.* - Impianto rifiuti, Loc. San Martino in Campo, Comune di Perugia.  
*AIA D.D. n. 5880/2009. Modifica prescrizioni e inserimento codici biopila.*

L'anno duemilatrecento tredici, (2013), il giorno Venerdì (6) del mese di Settembre, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~~  
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**VISTO** il "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 18 marzo 2008;

**VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i. e in particolare la parte II "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)";

**VISTA** la L. R. 13 maggio 2009, n. 11, Regione Umbria "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" che all'art. 51 sancisce che alle Province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**CONSIDERATO** che, al fine della consultazione al pubblico, l'Autorità competente in materia di AIA, ha individuato, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ufficio AIA del Servizio Gestione e Controllo Ambientale della Provincia di Perugia presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento in oggetto;

**ESAMINATO** il Documento istruttorio redatto dall'Ufficio AIA che riporta quanto segue:

- **Vista** la D.D. n. 5880 del 18/06/2009 con la quale la Regione Umbria ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta ECOCAVE S.r.l. per l'attività **IPPC 5.1** *"Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"*, svolta presso l'impianto sito in Loc. San Martino in Campo nel Comune di Perugia;
- **Viste** la D.D. n. 2618 del 06/04/2012 e la D.D. n. 1974 del 11/03/2013 con la quale lo scrivente Servizio ha aggiornato, tra l'altro, il capitolo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante biopila* della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale;
- **Vista** la D.D. n. 5890 del 05/11/2012 con la quale lo scrivente Servizio ha approvato il progetto di adeguamento presentato dalla ditta ECOCAVE S.r.l. con nota Rif. AG/lm del 12/06/2012 per l'area dedicata alla sola messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di San Martino in Campo;
- **Vista** la nota Rif. AG/lm del 05/07/2013 (prot. prov. n. E-0289183 del 08/07/2013) con la quale la ditta ECOCAVE S.r.l. ha chiesto le modifiche al progetto di adeguamento dell'area dedicata alla messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di cui alla D.D. provinciale n. 5890/2012,

identificate nella planimetria allegata alla nota stessa (Planimetria generale impianto aggiornamento giugno 2013);

- **Considerato** che la suddetta planimetria aggiornata indica il medesimo Capannone A per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- **Ritenuto** di poter accogliere le modifiche indicate dal Gestore nella nota 05/07/2013 (prot. prov. n. E-0289183 del 08/07/2013), prescrivendo comunque la netta separazione tra stoccaggio dei rifiuti pericolosi e quello dei non pericolosi;
- **Vista**, inoltre, la nota Rif. AG/lm n. 185 del 06/06/2013 (prot. prov. n. E-0297858 del 12/07/2013) con la quale la ditta ECOCAVE S.r.l., a seguito dell'Audit di verifica di ARPA Umbria (relazione finale inoltrata con prot. n. 11266 del 08/06/2012), ha chiesto le seguenti modifiche da apportare all'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 5880/2009 e s.m.i.:
  - togliere le prescrizioni di cui ai punti "e", "f" e "g" del paragrafo 1. *Prescrizioni generali di gestione* in quanto riferite al D. Lgs. n. 81/2008 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto di competenza di altri organi di controllo;
  - togliere la prescrizione di cui al punto "q" del paragrafo 1. *Prescrizioni generali di gestione*, in quanto della planimetria generale dell'impianto vanno prese in considerazione esclusivamente le aree soggette ad IPPC, mentre tutte le altre attività svolte dalla ditta non inerenti la gestione dei rifiuti possono essere svolte dalla ditta all'interno dell'area di proprietà dove ritenga più opportuno, fermo restando che non dovranno intralciare l'attività di gestione rifiuti (es. area stoccaggio bagni chimici, area deposito cassoni da noleggiare, area parcheggio mezzi...);
  - in riferimento alla prescrizione di cui al punto "s" del paragrafo 1. *Prescrizioni generali di gestione* si precisa che l'eventuale copertura dei cumuli di stoccaggio dei rifiuti inerti non è tecnicamente possibile, per cui l'abbattimento delle polveri diffuse verrà effettuato con umidificazione dei materiali, dei piazzali di stoccaggio e delle vie di transito in particolar modo nei periodi siccitosi;
  - togliere la prescrizione di cui al punto "t" del paragrafo 1. *Prescrizioni generali di gestione* in quanto pleonastica;
  - modificare la prescrizione di cui al punto "e" del paragrafo 4. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi* in considerazione del fatto che i fanghi di cui alla Tabella 5 potranno essere ritirati solo se disidratati, per cui allo stato solido o fangoso palabile;



- modificare la prescrizione di cui al punto “c” del paragrafo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante biopila* che prevede la manutenzione del ghiaietto per la protezione delle tubazioni microfessurate senza indicare lo spessore ed il diametro dello stesso, ma la semplice indicazione dell'idoneità dello stesso all'areazione del cumulo e precisare che la sostituzione del ghiaietto deve essere effettuata solo quando le microfessurazioni risultano ostruite;
- modificare la prescrizione di cui al punto “f” del paragrafo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante biopila* senza indicare uno specifico riferimento al contenuto di umidità, ma indicando solo che il tenore di umidità sia adeguato alle caratteristiche dell'impianto;
- modificare la prescrizione di cui al terzo punto della lettera “k” del paragrafo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante biopila* eliminando la valutazione di umidità, porosità e temperatura in quanto i parametri di pH e concentrazione e di metalli pesanti sono sufficienti per la valutazione di eventuali cause di inibizione della crescita batterica;
- modificare la prescrizione di cui al punto “l” del paragrafo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante biopila* in quanto l'impianto di trattamento con biopila è già coperto su tre lati e con tettoia ma non è possibile effettuare la copertura del cumulo con telo, in quanto il trattamento con i nutrienti avviene dall'alto e la copertura comprometterebbe il funzionamento dell'impianto stesso;
- modificare la prescrizione di cui al punto “m” del paragrafo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante biopila* con la seguente dicitura “è fatto obbligo al Gestore di verificare che la concentrazione di ossigeno in uscita dal sistema di aspirazione non scenda al di sotto del 15%” perché è tecnicamente impossibile misurare la % di ossigeno sul terreno del cumulo;
- eliminare la prescrizione di cui al punto “n” del paragrafo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante biopila* perché già specificata nel punto “g” del medesimo paragrafo;
- eliminare la prescrizione di cui al punto “a” del sottoparagrafo b) *Emissioni in atmosfera* del paragrafo 8. *Monitoraggio e prescrizione emissioni*, in quanto l'impianto gestisce rifiuti di natura inerte pertanto non suscettibili di produrre emissioni maleodoranti;
- modificare la prescrizione di cui al punto “c” del sottoparagrafo d) *Scarico in acque superficiali* del paragrafo 8. *Monitoraggio e prescrizione emissioni*, in considerazione del fatto che la frequenza semestrale di verifiche analitiche è difficilmente realizzabile perché

trattasi di scarico discontinuo subordinato al verificarsi di precipitazioni meteoriche. Lo scarico è infatti relativo ad un impianto di "trattamento di prima pioggia" delle acque reflue derivanti dal dilavamento delle aree di stoccaggio rifiuti e pertanto andrebbe indicato che i due monitoraggi, anziché con cadenza semestrale, dovrebbero essere effettuati quando gli eventi meteorici lo consentono;

- eliminare la prescrizione di cui al punto "f" del sottoparagrafo *d) Scarico in acque superficiali* del paragrafo 8. *Monitoraggio e prescrizione emissioni* in quanto la rete fognaria è distante oltre 200 mt dalla fossa Imhoff dei servizi igieni dell'azienda, che pertanto continueranno a confluire nella fossa a tenuta e gestiti come rifiuti;
- modificare la prescrizione stabilita dall'atto autorizzatorio D.D. provinciale n. 2618/2012 nella parte in cui si prevede che debba essere prelevato un campione in bianco in cantiere ed effettuata un'analisi chimica perché tecnicamente impossibile, come di seguito esposto:  
"per ogni campagna di attività deve essere prelevato un campione di bianco in situ ed effettuata un'analisi chimica sul tal quale ricercando la quantità di inquinanti ed i target di pericolosità per definire le caratteristiche composizionali dello stesso. Le analisi del materiale post-trattamento raffrontate con le caratteristiche del materiale in ingresso, dovranno verificare l'abbattimento degli agenti contaminati ed il mantenimento delle caratteristiche composizionali del fiesato",
- modificare la portata del punto di emissione **E2** Biopila indicata nella tabella riassuntiva del punto 8. *Monitoraggio e prescrizione emissioni*, sottoparagrafo *b) Emissioni in atmosfera* incrementandola da 250 a 300 Nm<sup>3</sup>/h in quanto la portata a massimo regime di tale impianto è di 300 e non di 250.

Nella stessa nota il Gestore ha chiesto l'autorizzazione alla messa in riserva R13 ed al trattamento R5 dei seguenti codici **CER 200303** (rifiuti della pulizia stradale) e **CER 200306** (rifiuti della pulizia delle fognature) da inserire all'interno delle tipologie di rifiuti che possono essere trattate con l'impianto di Biopila. Il Gestore ha allegato alla richiesta una relazione tecnica descrittiva della modalità di trattamento di tali rifiuti.

Inoltre il Gestore ha comunicato che sono in corso presso l'impianto i lavori edili di costruzione dei nuovi uffici e delle aree di stoccaggio di cui al punto 3 della D.D. n. 5880/2009 (comunicazione inizio lavori prot. n. 346 del 22/08/2012) e che tali attività si protranno per qualche mese e potrebbero comportare una temporanea modifica del lay-out aziendale, che verrà tempestivamente ripristinato al termine dei lavori;



- **Ritenuto** di poter accogliere le modifiche segnalate dal Gestore con la suddetta nota Rif. AG/Im n. 185 del 06/06/2013 (prot. prov. n. E-0297858 del 12/07/2013);

valutato quanto sopra riportato, si propone di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 5880/2009 e s.m.i. inserendo le modifiche proposte dalla ditta ECOCAVE S.r.l.;

**RITENUTO** che non vi siano motivi ostativi per accogliere la richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta ECOCAVE S.r.l.;

tutto quanto sopra premesso e considerato il Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Ambientale

#### **DETERMINA**

1. di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 5880/2009 e s.m.i. relativa all'impianto della ditta ECOCAVE S.r.l. sito in Loc. San Martino in Campo nel Comune di Perugia, apportando le seguenti modifiche al Rapporto istruttorio allegato all'atto:
  - a) eliminare le prescrizioni "e", "f" e "g" a pag. 26, capitolo 1. *Prescrizione generali di gestione*;
  - b) eliminare le prescrizione "q" e "r" a pag. 27, capitolo 1. *Prescrizione generali di gestione*;
  - c) sostituire la prescrizione "s" a pag. 27, capitolo 1. *Prescrizione generali di gestione*, con il seguente testo: "è fatto obbligo al Gestore, durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti soggetti a trasporto eolico, di provvedere all'abbattimento delle polveri diffuse tramite adeguata umidificazione: dei materiali, dei piazzali di stoccaggio, delle vie di transito, dell'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni di rifiuti polverulenti e dei cumuli di materiale";
  - d) sostituire la prescrizione "e" a pag. 29, capitolo 4. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi* con il seguente testo: "i fanghi di cui alla Tabella 5 potranno essere ritirati e trattati con l'impianto di triturazione solo se disidratati, ovvero allo stato solido o fangoso palabile";
  - e) sostituire la prescrizione "e" a pag. 30, capitolo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante Biopila*, con il seguente testo: "è fatto obbligo al Gestore di provvedere alla manutenzione della guaina in HDPE dello spessore di 1 mm posta sopra il basamento in calcestruzzo della biopila al fine di proteggere la pavimentazione dalle acque

di percolazione. Inoltre dovrà essere mantenuto uno strato uniforme di ghiaietto idoneo all'areazione del cumulo, per la protezione delle tubazioni microfessurate dell'impianto di insufflazione/estrazione di aria e lo stesso dovrà essere sostituito quando le microfessurazioni risultano ostruite. Infine sopra lo strato di ghiaietto dovrà essere posto un telo di tessuto non tessuto (geotessile) allo scopo di impedire il mescolamento del ghiaietto stesso con il terreno contaminato. Lo strato di ghiaietto eventualmente contaminato dovrà essere trattato alla stregua dei terreni della biopila e seguirà la loro stessa destinazione”;

- f) sostituire la prescrizione “f” a pag. 30, capitolo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante Biopila*, con il seguente testo: “è fatto obbligo al Gestore di dotare la biopila di un impianto di irrigazione allo scopo di mantenere un tenore di umidità adeguato alle caratteristiche dell'impianto e di fornire in soluzione acquosa i nutrienti necessari per ottimizzare la biodegradazione dei contaminanti organici” ;
- g) eliminare dalla prescrizione “k”, terzo punto, a pag. 30, capitolo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante Biopila*, il seguente testo: “umidità, temperatura, porosità”;
- h) eliminare la prescrizione “l” a pag. 31, capitolo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante Biopila*;
- i) sostituire la prescrizione “m” a pag. 31, capitolo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante Biopila* con il seguente testo: “è fatto obbligo al Gestore di verificare che la concentrazione di ossigeno in uscita dal sistema di aspirazione non scenda al di sotto del 15%”;
- j) eliminare la prescrizione “n” a pag. 31, capitolo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante Biopila*;
- k) eliminare nella prescrizione “a” a pag. 33, paragrafo B) *Emissioni in Atmosfera*, il seguente testo: “ed odori molesti”;
- l) sostituire la prescrizione “e” a pag. 36, paragrafo D) *Scarico in acque superficiali* con il seguente testo: “è fatto obbligo al Gestore di eseguire, sul punto di monitoraggio, le verifiche analitiche due volte all'anno, per tutti i parametri della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (scarico in acque superficiali), potenzialmente correlabili alle caratteristiche del refluo trattato con particolare riguardo alle sostanze pericolose autorizzate col presente atto. Qualora i valori misurati fossero al di sopra dei limiti imposti dalla Tabella 3, è fatto obbligo al Gestore di interrompere lo scarico, di



destinare i reflui al trattamento in idonei impianti autorizzati e di provvedere all'individuazione e risoluzione della causa";

- m) sostituire la prescrizione "F" a pag. 37, paragrafo *D) Scarico in acque superficiali* con il seguente testo: "è fatto obbligo al Gestore di effettuare la pulizia periodica delle fosse Imhoff dei servizi igienici e della fossa a tenuta dell'area di lavaggio e i reflui dovranno essere smaltiti in impianti autorizzati;
- n) sostituire nella Tabella riassuntiva del paragrafo *B) Emissioni in atmosfera*, a pag. 34, la portata di 250 Nm<sup>3</sup>/h del punto E2 con la portata di 300 Nm<sup>3</sup>/h;
- o) inserire nella *Tabella 6: rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla bonifica di siti contaminati da trattare con la Biopila* a pag. 22, come aggiornata con D.D. provinciale n. 2618 del 06/04/2012 e D.D. provinciale n. 1974 del 11/03/2013, i seguenti codici CER:

| CER      | DESCRIZIONE                           |
|----------|---------------------------------------|
| 20 03 03 | rifiuti della pulizia stradale        |
| 20 03 06 | rifiuti della pulizia delle fognature |

- 2. di sostituire il terzo e quarto capoverso della prescrizione "q" a pag. 31, capitolo 5. *Trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante Biopila*, come modificata con D.D. provinciale n. 2618 del 06/04/2012, con il seguente testo: "per ogni campagna di attività deve essere prelevato un campione di bianco in situ ed effettuata un'analisi chimica sul tal quale ricercando la quantità di inquinanti ed i target di pericolosità per definire le caratteristiche composizionali dello stesso. Le analisi del materiale post-trattamento raffrontate con le caratteristiche del materiale in ingresso, dovranno verificare l'abbattimento degli agenti contaminati ed il mantenimento delle caratteristiche composizionali del fresato";
- 3. di approvare le modifiche al progetto di adeguamento dell'area dedicata alla sola messa in riserva dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di San Martino in Campo, identificate nella *Planimetria Generale Impianto aggiornamento Giugno 2013*, allegata alla nota del 05/07/2013 (prot. prov. con il n. E-0289183 del 08/07/2013) e di stabilire che la suddetta planimetria sostituisce la planimetria di pari oggetto presentate dal Gestore con l'istanza Rif. AG/lm del 12/06/2012 e approvata con D.D. provinciale n. 5890 del 05/11/2012;



4. di stabilire che all'interno del Capannone A l'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovrà essere separata da quella dedicata ai non pericolosi e le due sezioni dovranno essere segnalate con adeguata cartellonistica;
5. di prendere atto che il lay-out aziendale dell'impianto di San Martino in Campo potrebbe subire delle modifiche durante i lavori di adeguamento in corso e che lo stesso verrà tempestivamente ripristinato una volta terminate le opere;
6. di stabilire che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 5880/2009 e s.m.i. per quanto non modificato dal presente atto;
7. di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'Autorità competente in materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
8. di dare atto altresì che l'inosservanza delle prescrizioni AIA comporta i provvedimenti sanzionatori previsti all'art. 29-*quattuordecies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta ECOCAVE S.r.l., e per conoscenza all'ARPA Umbria, al Comune di Perugia, all'A.T.I. 2 Umbria, all'AUSL 1 Umbria e alla Regione Umbria;
10. di dare atto che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 s.m.i. e dell'art. 7 del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", approvato con delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, è stata individuata la Dott.ssa Paola Angelini, quale responsabile del presente procedimento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DOTT BORISLAV VUJOVIC